



TRIBUNALE DI MODENA

N. 4103/2019 R.G. Vol.

Il Giudice del Registro delle Imprese Dott. Michele Cifarelli;

Vista la richiesta pervenuta da parte del Registro Imprese di Modena in data 07/11/2019 con la quale si chiede la cancellazione delle PEC revocate in stato Pec inattiva confermata (all 1.);

Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscriverne nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che, tra le altre cose, stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati e non attivi debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese.

Vista la Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016.

Visto che in data 27 agosto 2019 mediante pubblicazione sull'Albo Camerale on-line del sito istituzionale della CCIAA di Modena oltre che in apposita sotto-sezione dell'Area del Registro delle Imprese si è notificato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi di Posta Elettronica - PEC REVOCATI con allegato l'elenco delle imprese destinatarie e con l'invito alle stesse a comunicare al Registro Imprese il nuovo indirizzo valido e attivo entro un termine indicato;

Considerato che si ritiene la richiesta presentata fondata in riferimento ai presupposti di diritto e di fatto richiamati in parte e ampiamente motivati nella Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016 allegata;

Visto l'art. 2190e 2191 del Codice Civile;

P.Q.M.

Dispone l'iscrizione d'ufficio, ex art. 2190 C.C., della cancellazione delle PEC Revocate, in stato "PEC inattiva confermata", di cui all'elenco allegato n.1 alla richiesta.

Dispone, inoltre, che le notifiche dei provvedimenti avvengano mediante pubblicazione sull'albo camerale per dieci giorni dalla cui scadenza decorrono i termini per il ricorso ai sensi dell'art. 2192 C.C.

Si comunicati.

Modena, li 7/11/19

Il Giudice
(Dott. Michele Cifarelli)

